



67

Copia del Verbale di aggiudicazione, Comune
 ne in vendita delle Saline di Arctiana in cui sono situati gli stabili
 Società Anonima per la Vendita di Beni del Regno d'Italia Manduria, ed Arctiana
 No. 157 D. G.
 Provincia di Lecce Circondario di Taranto del quadro riapuntivo
 Processo Verbale di aggiudicazione definitiva No. 7 D. G.
 a favore del Municipio di Arctiana dell'elenco descrittivo
 del fondo Saline sopra in Arctiana e Manduria me, ed estimativo
 diante il prezzo di Lire novemila cinquecento trenta app. del 12 Aprile
 quattro 1865

L'anno milleottocento sessantasette ed alli sei del mese
 di Gennaio, ore 10 antemeridiane in Sala nell'Ufficio del Me-
 gistro di Sala ivi avanti il Signor Antonino Pasimo Vice,
 visore di detto Ufficio coll'intervento ed assistenza del Signor
 Spagnolo Francesco Spattore qual rappresentante locale del-
 la Società Anonima per la vendita di Beni del Regno d'Ita-
 lia, agente a nome e per conto del Governo ed alla presenza
 di me Pasquale del Pretore Segretario sottoscritto e delli si-
 gnori Alessandro Sardelli fu' Giovanni, e Giovanni Pisanti
 di Alessandro Seppimoni idonei, conosciuti, domiciliati nel
 comune di Sala ed infamato sottoscritti.

Antonino

Si fa noto a chi di ragione, che in dipendenza delle
 leggi 21 Agosto 1862, N. 793, e 24 Novembre 1864, N. 2006,
 e degli ordini emanati dalla Società suddetta, si è con av-
 viso di questo Ufficio di Sala delli 20 Novembre 1864 fatto
 noto

noto al pubblico, che nel giorno d'oggi, ed alle ore dieci antequa,
ridiano, farebbero in esso, e sotto l'osservanza dei capitoli di
condizioni generali e speciali approvati dalla Società suindi-
cata il 14 Settembre 1864 al presente verbale originalmen-
te inserti, procedute agli incanti a pubblica gara per la
definitiva aggiudicazione a favore del miglior offerente degli
immobili demaniali descritti al N.º 1.º dell'elenco esti-
mativo approvato dal Ministero delle Finanze il 12 Aprile
milleottocento sessantacinque pubblicato nella Gazzetta del-
la Provincia destinata a ricevere le inserzioni ufficiali del
giorno sei Settembre ultimo e consistenti:

Pudere Marchio, erboso, e paludoso denominato Spier-
ri o Salina, posto nel territorio di Manduria ed Avetrana
dell'estensione di ettari 541 „ 43 „ 02. a cui 1.º Signor Dona-
to Faranola - 2.º Vespasiano Schiavoni - 3.º con la Grande
Palude - 4.º Signor Raffaele Schiavoni - Riportato in
catasto Art. 1749 Sezione P. N.º 19, 20, 21 e 22.

Si fa noto parimente essersi in detto avviso stabilito
che l'asta verrebbe aperta sulla somma di Lire novemila
quattrocento trentatre e Centesimi quaranta
importare del prezzo apparente dell'elenco suddetto.

Oltre l'inserzione fattane il sei Settembre 1864 nel
giornale suddetto della Prefettura di Lecce l'avviso è stato
per tre volte consecutive pubblicato non solo in questo ca-
poluogo di ufficio di Registro ma ben anco nel comune
ave



ove gli stabili cadenti in vendita sono situati, cioè di Arce-
trana, e Manduria come ne fan fede i certificati e gli
esemplari di detti giornali uniti a questo verbale.

Cadendo in oggi il giorno stato come sopra fissato
per gli incanti e contemporanea aggiudicazione, aperti
al pubblico la sala a tal uopo destinata, si è dal Signor
Antonino Fosimo Riccitore a Lava, scadute le ore 10 ante-
meridiane fissate nell'avviso, alla presenza di varie perso-
ne suorse, e specialmente di quelle che avevan fatto il depo-
sito prescritto dall'art. 10. dei citati capitoli, ordinato al ban-
ditore di aprire gli incanti, lo che ebbe luogo previa lettura
da me sottoscritto Segretario fatta agli astanti ad alta ed
intelligibile voce dei preindicati capitoli di condizioni con
diffidamento che l'asta è aperta sul mentovato prezzo di
L. 9433..40: che ogni offerta di aumento non potrà es-
sere minore di Lire cinquanta e che l'aggiudicazione al
miglior offerente farà definitiva.

Invitati gli astanti dal banditore Felice Gennari
a far partito -

Il Signor Fosimo Riccitore fu Giuseppe, proprietar-
io domiciliato in Arcetrana, con domicilio eletto nella sua
casa di abitazione, dopo di aver fatto giustificazione del prescri-
to deposito, e dichiarato di far partito nel proprio interesse,
ha fatto l'aumento di Lire 50..60 portando così l'ammou-
tare prezzo a Lire 9.484. — Dopo cinque minuti da questa
offerta

Antonino

offerta del Signor Davide Parlavano Sindaco off. del comune
di Anetrana previa eguale giustificazione, e dichiarato di
far partito nell'interesse del Municipio di Anetrana, giu-
sta le facoltà d'autorizzazione che qui si alligano ha fat-
to l'aumento di Lire cinquanta, portando così la cifra
a Lire novemila cinquecento trentaquattro.

Dopo mezz'ora, niun altro si è presentato.

L'offerta migliore essendo pertanto quella fatta dal Mu-
nicipio di Anetrana il Signor Antonucci Pasimo Spicciotto,
e di Lava, dopo parsa mezz'ora dall'ultima offerta del
Municipio suddetto senza che sia stata ripetuta e ri-
petuta per tre volte coll'intervallo di cinque minuti
fra l'una e l'altra ha in conseguenza aggiudicata co-
me in forza del presente aggiudica, sotto riserva però del-
la superiore approvazione, che sarà provocata ogni qual-
volta gli atti siano dalla Società ravvisati regolari, allo
stesso Signor Parlavano Davide, che dichiara espres-
samente di accettare per conto ed interesse del Municipio
di Anetrana, come innanzi si è detto qui presente, sti-
pulando e accettando gli stabili avanti accennati me-
diante la susseguente somma di L. novemila cin-
quecento trentaquattro che si obbliga di pagare ai
termini dell'Articolo 14 del Capitolo, cioè in dieci an-
ni, ed in dieci anni sottomettendosi pure di unifo-
rmente esattamente al quinquennio capitolo generale
e specie



essenziale di condizioni che in segno di accettazione è da lui e dall'Ufficio precedente sottoscritto, e di presentarsi all'Ufficio precedente entro il termine di 15 giorni al duplo, e oggetto di consegnare la quietanza comprovante il pagamento della prima rata del prezzo dello stabile e dello intero annuo canone dei relativi accessori, nonché la prova di averne spedito il duplo alla Società ai termini dell'Art. 22 del capitolato generale, e di ritirare il certificato del funzionario che presiede agli incanti, da valere come prova dell'aggiudicazione.

Tenendo approvata la presente aggiudicazione resteranno gli stabili svincolati dall'ipoteca generale concepita alla Società su tutti i beni demaniali in virtù della Legge e convenzione sopra citate.

L'acquirente predetto dichiara di eleggere domicilio legale per tutto ciò che quanto potrà riferirsi all'esecuzione ed agli effetti del presente contratto nel luogo di Avetrana e presso la casa comunale.

Del che tutto corso pure della restituzione quiiv fatta agli altri singoli offerenti dei rispettivi depositi il prefato Signor Antonucci Regiovisore di Lava ha concepito come concede testimoniali stati da me Pasquale Del Preti Segretario ricevuti, e precedente lettura e pronuncia da me pur fatta di tutto il contenuto nel presente atto di aggiudicazione e chiara ed

Antonucci

ed intelligibil voce in presenza delle parti e dei testis-
 moni, e medesimo tutti come apicene al Signor Pa-
 latano Davide si sottoscrivono - Aggiudicatario - Da-
 vido Palatano Sindaco funzionante sul comune
 di Avetrana - Il Richieditore Antonuccio - Espo-
 sito Francesco Spagnolo - Fidei Iustificazioni - Alef-
 sandro Sardelli e Giovanni Sicanti - Pasquale
 del Pretò Segretario - Registrato a Sava li dodici
 di Gennaio milleottocento sessantasette, fog. 118
 Vol. 5. Modulo 1. N. 66 Capa fissa e Decimo
 Lira una centesimi dieci - Il Richieditore Antonuccio

Provincia
 di Terra d'Otranto
 Direzione delle Rasse
 e del Demanio
 di Lecce

Circondario
 di Caranto

Comune

in cui sono situati i beni
 di Mandurion ed Avetrana

N. 157 D. U.

Gennaio 1867, nell' Ufficio di Registro di Sava alla vendita
 del Quadro riassuntivo per il mezzo dell' asta pubblica degli immobili demaniali

N. 7 D. U.

infra descritti, cioè;

dell' elenco descrittivo

Parte 1.^a

ed estimativo approvato

il 12 Aprile 1865

Pader macchioso erboso paludoso denominato Spier-
 rio o Sabina posto nel territorio di Mandurion ed Avetra-
 na



na dell' estensione di Ettari 511, 43, 03 a un 1.^o Signor Do-
nato Pasavola - 2.^o Sufasiano Schiavoni - 3.^o con la grande
Padule - 4.^o Signor Raffaele Schiavoni - Ripartato in
catasto art: 1449 Sezione P. N.^o 19, 20, 21. e 22.

La vendita sarà aperta sul prezzo di Lire nove mila
quattrocento trentatré e centesimi quaranta.

Parte 2.^a

Condizioni Generali

Art. 1.

I fondi si vendano nello stato in cui si trovano e co-
me sono proprietà del Demanio, con tutti le servitù at-
tive e passive tanto apparenti, quanto non apparenti,
quantunque non indicate nella prima parte del presen-
te capitolato e con tutti i pesi, livelli, censi, decime, ed
altre annualità perpetue che vi fossero inerenti.

Gli oneri inerenti ai beni che dalla Cassa Ecclesiastica
ed passano al Demanio si intendono trasferiti sulla ren-
dita del Gran Libro del Debito Pubblico inscritta in nome
della detta Cassa e di cui cura saranno cancellate le iscriz-
ioni ipotecarie gravitanti sui beni stessi a tenore delle
Leggi vigenti.

Art. 2.

La vendita sarà fatta a corpo e non a misura. Non
vi sarà luogo ad azioni per lesione, né ad aumento, o a di-
minuzione di prezzo per qualunque materiale errore nel
tar

Aut. Dem. M.

la descrizione dei beni posti in vendita e per qualunque differenza nella quantità sebbene eucdenti la tolleranza stabilita dalla legge.

Art. 3.

Lo Stato e la Società che fa le vendite in di lui nome non assumono altra obbligazione, o garanzia se non pel fatto di sofferta evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquirente sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato alla Società, e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella minor somma effettivamente pagata dal terzo propter a colui che avrà agito per la evizione. Ove la evizione fosse parziale, l'acquirente non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondenti alla parte evitta.

L'acquirente non potrà mai soppndere il pagamento del prezzo al di là delle epoche convenute anche nel caso che esistesse qualche ipoteca a favore di terzi sullo stabile alienato. L'Amministrazione Demaniale sarà però tenuta sempre a promuovere la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie che colpiscono gli stabili alienati ed in ogni caso rilevare gli acquirenti da ogni danno o molestia dalle medesime dipendenti.

Art. 4.

I frutti spettano all'acquirente a datore dal giorno dell'aggiudicazione. Da tale giorno decorre il pagamento degli.



degli interessi sul prezzo.

Art. 5.

Il compratore si intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione col solo atto di aggiudicazione; ma gli obblighi dell'Amministrazione venditrice sono subordinati all'approvazione del contratto da parte dell'Autorità competente come trovasi stabilito all'art. 20.

Art. 6.

Il compratore subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del Demanio rispetto al fondo, e deve mantenere i contratti di locazione in corso all'epoca della vendita i quali non possono revocarsi ad arbitrio del locatario.

Art. 7.

Sono a carico dell'acquirente i compensi, che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti fatti nel fondo dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati. Il compratore è inoltre pienamente surrogato ad ogni altro diritto, o dovere del Demanio verso il conduttore anche nascenti da fatti relativi alle locazioni anteriori alla vendita, estintivi unicamente i fitti e le prestazioni scadute prima dell'aggiudicazione per cui è già disposto all'articolo 4 del presente capitolato.

Art. 8.

Lino al completo pagamento del prezzo e degli interessi

Aut. Locum

teressi relativi, il compratore concede al Demanio e la Società acquistano il privilegio o l'ipoteca speciale sui fondi alienati a garanzia del prezzo medesimo.

Art. 9.

La vendita si farà con pubblico incanto nel luogo, giorno ed ora che saranno fatti noti con apposito manifesto da pubblicarsi un mese prima nei luoghi e modi prefissati dagli Articoli 47, 48 e 49 del Regolamento approvato col R. Decreto 14 Settembre 1862, N.º 812.

Ogni offerta verbale in aumento non potrà essere minore delle somme, che in ragione del prezzo d'asta sono determinate dall'art. 59 del Regolamento 14 settembre 1862, N.º 812. L'aggiudicazione sarà fatta al miglior offerente dopo trascorsa mezz'ora senza che la di lui offerta non sia stata superata. Prima di proclamare l'aggiudicazione, sarà ripetuto per tre volte, nell'intervallo di cinque minuti fra l'una e l'altra, l'ultima offerta più vantaggiosa che sarà stata fatta.

Art. 10.

Nessuno potrà essere ammesso agli incanti senza un deposito in denaro od in titoli di credito, dei quali è usso all'art. 50 del Regolamento surriferito per una somma corrispondente al decimo del valore estimativo.

Art. 11.

L'asta sarà aperta sul valore estimativo, e l'aggiudicazione

zione al favore del miglior offerente sarà definitiva; tutta-
via se durante il mese dalla data degli avvisi, o nel giorno
stesso dell'apertura degli incanti fino all'ora stabilita sopra
stata presuntata, in conformità dell'art. 50. del Regola-
mento, qualche maggiore offerta, in tal caso l'asta verrà
aperta sulla offerta stessa, avvertendo però che quando al-
l'incanto non intervengono almeno due offerenti, l'asta
sarà dichiarata deserta.

Art. 12.

Se l'asta ha luogo a schede segrete, ciascun offerente
dovrà, appena dichiarati aperti gli incanti, rimettere
in piego sigillato al funzionario che vi presiede la pro-
pria offerta.

Tale piego dovrà essere accompagnato dalla dichia-
razione del Segretario o Notaio delegato a ricevere gli
atti d'incanto comprovante l'esecuzione del deposito
prescritto dall'art. 10 del presente regolamento.

La detta dichiarazione potrà essere espressa sul
frontespizio del piego stesso.

Art. 13.

Dopo un'ora dell'apertura degli incanti i pieghi
che saranno stati consegnati in conformità dell'art.
precedente, saranno aperti in presenza degli assistenti
dal funzionario predetto, il quale leggerà o farà leg-
gere ad alta ed intelligibile voce il contenuto nelle
singole

singole offerte, e quindi proclamerà l'aggiudicazione definitiva a favore del miglior offerente. Il diritto di presentare offerte per schede segrete cesserà al momento in cui comincia l'apertura dei pieghi.

Art. 14.

Il prezzo dello stabile sarà pagato in cinque rate uguali, se il valore estimativo supera la somma di dieci mila lire, ed in dieci rate se non ecceda quella somma.

Entro quindici giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto di compra e vendita qualora le leggi vigenti in luogo non attribuiscono all'atto di aggiudicazione il carattere e l'efficacia di formale contratto, e dovrà pagare la prima rata del prezzo dello stabile stabile e l'intero ammontare dei relativi accessori.

L'aumento che si verificherà negli incanti si intenderà ripartito proporzionalmente al valore del fondo ed a quello dei suoi accessori.

Il pagamento delle altre rate si farà di anno in anno, coi frutti scolaro alla ragione del 5 per cento.

L'art. 43 del Regolamento 14 Settembre 1862 non riguarda, nel pro capoverso, il valore degli accessori, ma bensì i compensi dei frutti naturali di cui all'art. 40 del Regolamento stesso.

Art. 15.

Quando all'atto dell'aggiudicazione l'aggiudicatario s'obblighi di pagare contemporaneamente alla prima rata, anche la seconda, potrà soddisfare il rimanente prezzo in tante rate annuali eguali, computando a partire dalla data del suaccennato atto d'aggiudicazione, a tutto l'anno 1879.

Qualora poi si obbligasse solamente d'anticipare di sei mesi il pagamento della seconda rata predetta, il residuo prezzo sarà ripartito in altrettante rate uguali annuali quanti saranno gli anni ad decorrere dalla data del detto secondo pagamento, a tutto il 31 Dicembre 1877 — fermo sempre il pagamento degli interessi.

In entrambi i casi il mancato adempimento dell'obbligo appunto, toglierà all'aggiudicatario ogni diritto alle maggiori agevolazioni come sopra accordate, con facoltà alla Società di procedere cioè non di meno alla coazione esecutiva.

Art. 16

Il bochi d'alto fusto potranno essere tagliati soltanto dopo che l'aggiudicatario avrà pagato l'intero prezzo o data sufficiente garanzia, informandosi in ogni caso alle disposizioni delle Leggi forestali.

Art. 17.

Sarà data l'abbuono del 4 per cento sulle rate che

si anticipando al saldo del prezzo entro quindici giorni dalla data dell'aggiudicazione, e l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno della aggiudicazione se il valore estimativo dei beni supera la somma di dieci mila lire, e dentro cinque anni se il valore non ecceda quella somma

Art. 18.

Posto che si oltre quindici giorni dall'aggiudicazione la stipulazione dell'atto di compra e vendita nei casi previsti dal precedente articolo 14 ed il pagamento della prima rata del prezzo e dell'ammontare degli accipari di cui si parla all'art. 14 del presente capitolato, ed oltre tre mesi il pagamento di una delle altre rate, la Società procederà a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale innocerà inoltre, senza bisogno di alcun diffidamento, nella perdita rispettivamente o del fatto deposito, ovvero della prima rata del prezzo e dell'ammontare degli accipari.

Art. 19.

Per l'alienazione dei beni e per gli effetti tutti della Legge del Agosto 1862. N.º 493, viene derogato alla facoltà del risatto, che giusta le vigenti leggi spetta competere al Demanio dello Stato.

Art. 20.

L'approvazione dei contratti si farà con Decreto

to del Ministero delle Finanze o dei suoi Delegati. Se il valore del contratto eccede la somma di venticinque mila lire, all'approvazione suddetta dovrà precedere il parere del Consiglio di Stato.

Art. 21.

Gli atti relativi agli incanti, alla vendita ed alle formalità richieste negli Uffici del censo o delle ipoteche, rimarranno esenti da qualunque tassa proporzionale, e faranno sottoposti al solo diritto fisso di una lira italiana.

Il pagamento di questo diritto e delle spese dell'aggiudicazione o del contratto sarà a carico del compratore.

In dette spese si comprendono quelle occorrenti:

1.^o Per la stampa degli avvisi d'asta e loro inserzione nella Gazzetta della Provincia, ed anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno, qualora il valore estimativo del fondo ecceda le L. 50,000;

2.^o Per l'inserzione in entrambe le mentovate Gazzette dell'elenco prescritto dal capitolo IV del citato Regolamento.

Il tutto bene inteso nella sola proporzione corrispondente al proprio lotto.

Art. 22.

All'atto del pagamento delle rate di prezzo dei beni acquistati, l'acquirente ritirerà dalla cassa a cui

cui avrà fatto il pagamento una quietanza in duplice
esemplare uno del quale dovrà spedire entro tre giorni
alla sede della Società in piego assicurato a proprie
spese.

Mancando a tale formalità, l'acquisto non
sarà esonerato dal pagamento degli interessi sulle
rate pagate fino a che non pervenga formale annun-
zio alla sede della Società del pagamento delle rate
super.

Art. 23.

Oltre alle varie condizioni generali contenute nei
precedenti articoli, la vendita sarà pure regolata da tut-
te le altre norme e condizioni, e produrrà tutti gli ef-
fetti risultanti dalla legge 21 Agosto 1862, N.º 733, e
del relativo Regolamento 14 Giuseppe Settembre, come
se l'una e l'altro facessero interamente parte del pre-
sente capitolato.

Parte 3.^a

Condizioni speciali

Il prezzo d'acquisto sarà versato nella cassa dell'uffi-
cio del Registro di Caranto in quel N.º di rate annuali
che saranno stabilite nell'aggiudicazione.

Fatti e proposti dal sottoscritto Direttore delle Ripe
e del Demanio

A Lend il 11 Settembre 1864 - Il Direttore - Salvatore

Essi ed approvati dalla Società Anonima per la
vendita di Beni del Regno d'Italia con delegazione
dell' analogo procedimento d'innanzi al signor Priu-
vatore del Registro di Sava — Dat. a Torino dalla
Sede della Società addi 13 Ottobre 1866 — Per l'Am-
ministratore Delegato — M. M. —

In segno di attestazione — Sava 15 gennaio 1866
L'aggiudicatario — Pasquale Carlesano Sindaco — Il
Rivisatore — Antonucci — L'Esattore Francesco Spa-
gnolo — I due Testimoni — Alessandro Sardelli
e Giovanni Sifanti — Pasquale del Preti Segreta-
rio —

Segue la Parcella di stima del Fondo

Copia — N.º 157 del quadro Preassuntivo — Mandamento
di Provincia di Cerna D'Ortonto Demanio Nazionale Lotto N.º 1.º Manduria

Secondario di Ortonto Questo Lotto si forma dal podere erboso, macchioso e pa-
ludoso denominato Spicci o Salina, posta nei territorij Comune di Manduria
e Arctrona
di Manduria ed Arctrona, tenuto in affitto dal Signor
Vespasiano Schiavoni per l'anno espaglio di D.º 81 — pari
a L. 344.25 —

Il menzionato podere giace tra Mezzogiorno e Ponente
dell'abitato di Manduria da cui ne dista per circa
18. Kilometri, ed è riportato sul catasto di quel comune
all' Art. 1749 Sezione P. N.º 19. 20. 21. e 22; e su quello
di Arctrona all' Art. 430 Sezione I. N.º 6.

Il terreno del medesimo costituiscono una sola tenuta che
confina - A settentrione con feccazioni ed erbose del
Signor Donato faravola - A Levante con feccazioni ed
marchiosi del sopradetto Signor Vespasiano Schiavoni -
A Mezzogiorno con la gran Palude adjacente al mare fo-
no che formava la distesa Salina di Auctiana, e nel
posto marchioso circoscritto alla stessa, ove trovasi un
antico e semidivoto edificio consistente in grandi ma-
gazzini a piano terreno sul deposito del Sale, ed altri loca-
li superiori, il tutto di proprietà dell'Amministrazione
in generale delle Gabelle - Ed a Ponente con la proprietà
in marchio della Maperia Spucchiara del Signor Prof.
Luigi Schiavoni.

Detti confini sono demarcati in parte da muri efflu-
vi, in parte da tracci di muri diritti comuni divise a
parte con termini lapidei agli Angoli.

Quasi nel mezzo della tenuta in parola trovasi un
purgiato a fabbrica regolare, che comprende quattro
locali a piano terreno coperti da volte in fabbrica, qua-
li servono di ricovero ai pastori ed agli Animali che
vi pascolano; i due primi verso Levante sono ciascuno
del vuoto interno di Metri 4. 70 per 4. 30, e gli altri
due dietro posti per uso di Stalli sono ciascuno di metri
8. 20 per 4. 30.

Sul lato a Mezzogiorno di detti locali vi sono due
Chioschi

chiusure ad uso di buili cinti da muri di pietre a secco.

Le fabbriche di tale caseggiato sono in mediocre stato, ma senza impratto nei tetti, ed i pavimenti sulle coperture sono molto mal ridotti per mancanza delle Annue manutenzioni — Vi sono pure due pozzi di acqua sorgiva, uno in vicinanza del detto caseggiato, e l'altro poco lontano verso Settentrione dei medesimi, con due piccole pile per abbeverare gli Animali.

La intera estensione del descritto podere è tutta coperta da folta macchia con piccoli spazi intermedi erbosi e paludosi, ed il terreno è di cattiva qualità, per cui si formano vari ristagni di acqua.

Dati desunti dal Catasto

L'anzidetto podere è ripartito per catasti proprii di Manduria ed Arrotiana nel modo che segue — Comune di Manduria. Articolo 1169. Amministrazione dei Beni Riservati.

segue dietro la descrizione

Sezione	N. di Sezione	Natura della proprietà	Denominazione	Estensione Catastale Classe			Rendita imponibile
				1 ^a	2 ^a	3 ^a	
P.	19	Marchia	Saline	50.-	100.-	50.-	L. 16.40
"	20	casa Rustica		0,5 $\frac{1}{8}$	"	"	" 2.17
"	21	Sensibile		10.-	10.-	20.-	" 27.00
"	22	Ortoso		30.-	50.-	"	" 15.00
Comune di Avetrana							
Art. 630 - 2. ^o Maggioreto Reale							
L.	6	Marchia	Spicci	300.-	"	"	L. 180.00
Totale				390,5 $\frac{1}{8}$	160.-	70.-	L. 240.65

Dal soprascritto quadro si rileva che la intera estensione catastale di detto podere è di tamola 420,5 $\frac{1}{8}$, di quali tamola 320,5 $\frac{1}{8}$ in territorio di Manduria, pari ad ettari 284,44,02 coll' imponibile di L. 100,65 paria a L. 257,76 e tamola 300 in quello di Avetrana pari ad ettari 254,19,00 coll' imponibile di L. 180,00 equivalenti a L. 465,00 -

Quindi la intera estensione forma ettari 538,63,02, e l'imponibile somma L. 1022,76 - Dalla quale tolti l'annuo contributo fondiario per le imposte Provinciali e comunali calcolato alla ragione media dell'ultimo triennio, che per comune di Manduria è del 22,01,32 per 100 che importa L. 56,74 - e per la rata fissa in Avetrana calcolato secondo la media triennale ultima del 21,37,24 per 100 che importa L. 168,09 - Somma



ma in uno il pagamento fondiario L. 224, 83. Residua
la rendita catastale netta L. 494, 93.

Dati desunti dagli atti e dai registri dell'Amministrazione

Il depresso Poderò trovasi affittato al Signor Schiavoni Sespe-
siano in forza di pubblica del 2 Settembre 1861 per anni quattro
che terminano a 31 Luglio 1865, e per l'annuo spoglio di
L. ottomiluno, pari a L. 344, 25. Dalla qual somma de-
dotto l'annuo pagamento fondiario rinvenuto retro in L. 224, 83
Residua la rendita netta di affitto per L. 119, 42.

Dalle osservazioni fatte sopra luogo si è rilevato che tan-
to la rendita catastale, quanto quella di affitto non sono cor-
rispondenti alla consistenza e natura del depresso poderò,
essendo la prima molto eccedente, e la seconda molto per-
sa, comunque la proprietà trovasi in luogo di Aria mal-
jana per effetto dei ristagni di acqua, e massime di quello
detto Salina, lontano dai luoghi abitati, e quindi poco atto
ad essere migliorato sia per l'aria malsana, sia per la man-
canza di braccia, e per la ingente spesa che ne si richiede.

Si non pertanto considerandolo nel suo stato attua-
le, come semplice difesa marchiosa per solo uso di pascolo
al comodo dei pastori per ricovero delle mandre degli
animali, e per abitazioni dei contadini, e dei vasi di acqua
necessari per i medesimi; siamo di avviso che la rendita
competente è giusta al poderò depresso, e che possa rito-
nerfi come ha certa del suo valore più quello di Annua L. 422, 00

Dalla quale dedotto — L'annuo pagamento fondiario rinve-
nuto e calcolato come retro per L. 224, 83 — E l'annuo
manutenzione del caseggiato che serve alla custodia delle
mandre degli Animali, e per abitazioni dei pastori, e per
l'annuo periodico consumo delle opere deperibili, si calco-
laro annuo L. 25, 50 — Totale delle deduzioni L. 250, 33
Residua la rendita netta del medesimo L. 471, 67.

La quale computata in capitale alla consueta ragione
del 5 per 100, offre il valore netto della proprietà retro descrit-
ta di L. 9433, 40 — Non sono a considerarsi spese di coltu-
ra e di produzione, tanto la natura mansueta della proprietà
valutata — Prezzo d'istimo che si propone per base degli in-
canzi a farsi L. 9433, 40.

Servitù

Il padre compreso in questo Lotto va soggetto alla ser-
vitù di passaggio che vi esercita l'Amministrazione
delle Gabelle per accedere ai locali e pertinenze della
contigua e disimpegnata Salina di proprietà della me-
desima.

Capitolo speciale

L'acquirente di questo Lotto avrà tutti i diritti e
tutti gli obblighi inerenti alla proprietà compra-
ta nello stesso, ed anche quelli che emergono dal
contratto di affitto retro annunziato.

Leve 31 Ottobre 1864 — Il fufidario — firmato — Luigi
Zurlano

Jurlano - Sisto - Ing. Branzo Consiglio Delegato Min.
Meriale

Per copia conforme
L. n. 17 Gennero 1867
Da ripiarsi al Municipio di
Vetrana

Spesifica

parte di 5,50


Per protuberanze

di undici carte

di 40. L. 600


valute di 12,10

Alto,



Il Vicevotore

Luigi Tommasini



Monte di S. Maria

Mar della Morte

Monte d'Arzo

T. di S. Chiara

La Salina

Magazzino Semincroci

Paludi del Conte

T. Castiglione

T. Lapillo o via de...

T. S. Spirito

T. S. Spirito

T. S. Spirito

